

# Comune di Grotte di Castro

(Prov. di Viterbo)

Piazza G. Marconi, 6 Tel 0763/798002-03 Fax 0763/797172

E mail [comunegrottedicastro@tin.it](mailto:comunegrottedicastro@tin.it) Pec [comunegrottedicastro@legalmail.it](mailto:comunegrottedicastro@legalmail.it)

ORDINANZA N. 16  
DEL 09/04/2019

## IL SINDACO

### Considerato:

che la tutela del Lago di Bolsena costituisce un importante obiettivo strategico del Comune di Grotte di Castro, sia per l'immenso valore ambientale che rappresenta, sia in considerazione delle attività ad esso connesse quali il turismo, la pesca e l'agricoltura ecosostenibile, strettamente collegate alla salute e al benessere dei cittadini;

che il Lago di Bolsena è stato individuato nella Rete Natura 2000;

che il Lago di Bolsena è classificato SIC IT N 6010055 e SIC IT 6010007;

che la direttiva CEE 92/43 Art.6 ai commi 4/9 stabilisce che la valutazione di incidenza (VINCA) è un procedimento obbligatorio, avente carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto o piano di sviluppo che possa avere significative incidenze su un sito inserito nella Rete Natura 2000;

che è in atto in molte zone della provincia di Viterbo e nelle limitrofe Regioni (Toscana ed Umbria) la messa a dimora di impianti intensivi di nocciuleti che, se trasferiti all'interno del bacino lacuale, potrebbero avere ricadute negative sulle falde acquifere che alimentano il lago e sul lago stesso;

che dette colture non possono essere considerate una semplice e ricorrente pratica di rotazione agricola, ma potrebbero costituire un profondo cambiamento nell'utilizzazione dei nostri territori, essendo piante che non appartengono storicamente al patrimonio agricolo locale;

che la messa a dimora estensiva delle nuove colture di nocciuleti comporterebbe un aumento di consumo di acqua irrigua ed un maggiore impiego di fitofarmaci, tra cui insetticidi, diserbanti, anticrittogamici e concimi;

### Tenuto conto:

che analizzando la notevole bibliografia disponibile relativa alla coltivazione del nocciolo di cui di seguito si elencano alcuni testi:

- "Del fabbisogno nutritivo delle coltivazioni di nocciolo" (Roversi A. 2001 Concimazione del NOCCIOLO;
- "Informatore Agrario" n.49/2001 61-66;
- "Linee guida nazionali per l'agricoltura integrata 2010: Bignami C.2002 Attualità e Problematiche della nocciolicoltura nel Lazio";
- Atti del secondo convegno nazionale sul nocciolo: "Le frontiere della corilicoltura italiana" Giffoni-Valle Piana SA:122-132;

- “Del fabbisogno idrico delle coltivazioni di nocciolo” (D.E.Salvador F.Monastra F. 1997 Water Regimes and Soil Management in Hazelnut Trees: preliminari studies in pots Acta Horticulturae 445, Hazelnut IV° ),

si deduce, tra l'altro, che le malattie che colpiscono il nocciolo prevedono l'uso intensivo di fitofarmaci con conseguenti effetti dannosi sui corpi idrici per la salute e la conservazione degli stessi, determinando anche una riduzione della biodiversità tipica della Rete Natura 2000 così come previsto nelle linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (M I P A A F T) al punto 3.3.2.;

Viste:

- la D.G.R. Lazio n.218 del 13/05/2011 “Adozione della proposta delle aree di salvaguardia delle captazioni superficiali del Lago di Vico” - Attuazione della D.G.R. Lazio 5817 del 14/12/1999;
- la D.G.R. Lazio n.539 del 2/11/2012 “Individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni superficiali del Lago di Vico” attuazione della D.G.R. Lazio 5817 del 14/12/1999, con cui sono state delimitate le aree di salvaguardia per prevenire possibili fonti di inquinamento per le acque sotterranee e superficiali e che ha individuato per la captazione delle acque del lago di Vico una zona di protezione ed una zona di rispetto che comprendono tutta la superficie della caldera del lago stesso;

Considerato che sarà cura di questa Amministrazione richiedere alla Regione Lazio l'adozione di specifici provvedimenti, anche per il Lago di Bolsena, in grado di evitare ogni possibile rischio di inquinamento e degrado;

Che, per quanto sopra evidenziato, si ritiene necessaria l'applicazione del “Principio di Precauzione”, per fronteggiare il potenziale pericolo incombente per la salute pubblica e per la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela della biodiversità, applicando le leggi che tutelano il lago, a partire dal D.Lgs.n.152/2006;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000,

## **ORDINA**

L'istituzione del divieto di realizzare impianti di nocciolieti intensivi in tutto il territorio comunale onde evitare un elevato consumo di acqua, di fitofarmaci, di antiparassitari, di insetticidi, di diserbanti e di concimi necessari alla coltivazione degli stessi, in quanto l'uso continuativo e massiccio di dette sostanze potrebbe determinare il degrado globale ed irreversibile dell'ecosistema terrestre ed acquatico con distruzione di habitat e biodiversità e con gravissime ricadute sulla salute pubblica.

## **DISPONE**

Che l'inosservanza della presente ordinanza, fatto salvo il caso in cui la violazione costituisca reato, sarà punita ai sensi dell' art. 38 della L.R. n.29 /97, come modificato dalla L.R. n. 7/2018, che prevede oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni amministrative accessorie del ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento dei danni ambientali causati.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Grotte di Castro.

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo on line del Comune di Grotte di Castro oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO  
F.to Camilli Piero